

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1854

43

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Discussione sul progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza — Osservazioni del ministro dell'interno contro le modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Risposta del senatore Di San Martino, relatore — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 18° — Sospensione dell'articolo 19 a istanza del senatore Cristiani — Approvazione degli articoli 20 al 35° — Obbiezioni del senatore Di Castagneto in ordine a quest'ultimo articolo — Osservazioni del ministro dell'interno e del senatore Cristiani — Approvazione degli articoli 35 al 38° — I senatori Galli, Pollone e Alfieri appoggiano l'emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 39 — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Osservazioni dei senatori Di San Martino, De Fornari, Pollone, Cataldi, Alfieri e del ministro dell'istruzione pubblica — Incidente in ordine alla votazione di quest'articolo — Parlano intorno ad esso i senatori Giacinto di Collegno, Lazari, ed i ministri dell'istruzione pubblica e quello dell'interno — Reiezione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ed approvazione dell'articolo 39 del progetto ministeriale e degli articoli 40 al 51° — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagneto in ordine all'articolo 52 forniti dal ministro dell'interno — Adozione degli articoli 52 al 54° — Nuove osservazioni del ministro dell'interno sulla modificazione all'articolo 55 dell'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 55 del progetto ministeriale, non che dell'articolo 19, la cui votazione era stata sospesa, e dell'intero progetto — Istanze del senatore Di Pollone in ordine alle affissioni di stampati sulle pareti delle case — Risposta del ministro dell'interno — Discussione ed approvazione del progetto di legge portante facoltà alla Divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

### **DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di porre in primo luogo in discussione la legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno.** Se il Senato volesse avere la bontà di mettere prima in discussione il progetto di legge sulla sicurezza pubblica sarebbe forse meglio; perchè non essendovi qui il ministro delle finanze, non se ne potrebbe sostenere la discussione.

**PRESIDENTE.** Metteva prima in discussione il progetto di legge sui sensali, perchè vi è già un senatore iscritto per fare su di esso alcune osservazioni, mentre quello sulla pubblica sicurezza pare che non dia luogo a discussione generale; e dovendosi passare subito alla votazione degli articoli, ciò non si potrebbe ora fare, perchè manca ancora un senatore a compiere il numero legale.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo)** Non vi è il presidente del Consiglio, ed intendendo il signor senatore Jacquemoud fare qualche censura alla legge sugli agenti di cambio e sensali, come è proposta, parrebbe conveniente che vi fosse il ministro, il quale l'ha studiata e potrebbe sostenerne la discussione.

**PRESIDENTE.** Poichè il ministro dell'interno ha intenzione di parlare sulla legge di pubblica sicurezza, apro la discussione generale sulla medesima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792.)

La parola è al ministro dell'interno.

**RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno.** Parlo non sulla legge in generale, ma sugli emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Non parlo delle disposizioni generali perchè mi pare che l'ufficio abbia ammesso in massima il progetto. Solamente si fece a proporre alcune modificazioni sulle quali avrei qualche osservazione a fare.

Sarebbe dunque più conveniente che io riservassi queste osservazioni al momento in cui verranno in discussione i singoli articoli a cui sono le modificazioni relative.

**PRESIDENTE.** Il Senato è ora in numero.

**RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno.** Se il Senato crede che sia in numero, io dirò alcune parole sopra i vari emendamenti che furono proposti dall'ufficio centrale.

Io dico sinceramente che in massima non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla maggior parte di questi emendamenti, anzi sono disposto a fare tali dichiarazioni che, a senso mio, servirebbero ad appoggiare il desiderio espresso dall'ufficio centrale, ma mi opporrei all'ammissione di tali emendamenti per la considerazione principalissima che, ammettendoli, il Governo sarebbe posto nella dolorosa necessità di dover rimanere sino alla fine dell'anno senza legge alcuna sulla pubblica sicurezza.

Sa il Senato che la legge di sicurezza pubblica era soltanto provvisoria; il termine prefisso alla durata di questa

legge è decorso col 5 maggio prossimo passato; sono quindi già decorsi tre mesi e più che il Governo trovasi così disarmato, ed il Senato può facilmente comprendere quali e quanto gravi sieno gli inconvenienti prodotti dal difetto di una legge che abiliti il Governo a provvedere come si deve alla sicurezza pubblica.

Ora, ammessi questi emendamenti, il progetto di legge dovrebbe ritornare all'altra Camera; ed essendo ormai giunto il termine della presente sessione, ben si scorge la quasi impossibilità che la legge possa ancora venire approvata, perchè si dovrebbe rimandarne la ulteriore discussione sino alla nuova convocazione delle Camere.

Questa è la sola considerazione che mi trae ad essere contrario agli emendamenti dell'ufficio centrale.

Ho detto però che mi sembrava potersi conciliare l'intenzione dell'ufficio centrale con l'esecuzione della legge, come trovasi formulata dal Ministero.

Per dimostrarlo, se il Senato lo crede, io passerò all'esame dei vari emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Il primo si è quello che concerne l'articolo 3.

Il paragrafo primo di quest'articolo proposto dal Ministero trovasi così concepito:

« In questo caso il giudice, dopo aver sentiti i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolta, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denunciati, i quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione. »

L'ufficio centrale propone che invece di *potrà* dicasi *dovrà*, e si prescriva così un'obbligazione invece di lasciare semplicemente la cosa alla facoltà del giudice.

Ritenga il Senato che nello stesso alinea è detto:

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione. »

Quindi è che, a termini di questo medesimo articolo, il Governo dovrà fare un regolamento per l'esecuzione di ciò che trovasi dal medesimo stabilito.

Ora nulla impedisce che nella compilazione del regolamento, invece di lasciare una facoltà al giudice, il Governo gli imponga un positivo dovere, appunto perchè, a mio credere, è assai più conveniente che il giudice si trovi stretto ad una obbligazione assoluta; la quale obbligazione nulla osta che venga imposta da un semplice regolamento, ancorchè non sia dalla legge positivamente ordinata.

Trattandosi di una mera formalità, ed essendo certamente nelle attribuzioni del Governo il regolare il modo, col quale i suoi funzionari debbano esercitare le loro attribuzioni nei termini che sono dalla legge prescritti, è indubitato che la disposizione del regolamento sarebbe ugualmente efficace, e che, ciò mediante, resterebbe soddisfatto il voto dell'ufficio centrale.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 4.

Esso, come fu dal Ministero presentato, è così concepito:

« Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo 2. »

L'ufficio centrale propone:

« Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia, nella forma fissata coll'articolo primo, nuovo mandato di comparire contro l'im-

putato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo 2. »

Quindi si vorrebbe semplicemente in luogo di dire *indilatamente*, che si dicesse: *nel modo portato all'articolo 1°*.

Io credo che l'articolo 4, rettamente interpretato, già esprima l'idea che l'ufficio centrale vorrebbe introdurre, perchè non stabilendosi la forma con cui questo mandato debba essere rilasciato, e dicendosi *un nuovo mandato*, parmi evidente che s'intende di un mandato concepito nei termini stessi, e con quelle formalità delle quali vuol essere rivestito il mandato mentovato nell'articolo 1°.

Questa parmi l'interpretazione più naturale che vi si possa dare, e perciò, ancorchè non si faccia quest'aggiunta, il pensiero dell'ufficio centrale rimane tuttavia, a mio avviso, bastevolmente espresso colla formola proposta dal Governo.

In ogni caso poi, anche nel regolamento che si dovrà formare a termini dell'articolo precedente, affinchè resti meglio chiarita la cosa, io non incontro difficoltà di assumere l'impegno d'includervi così fatta dichiarazione.

La difficoltà più grave consiste nel terzo emendamento relativo all'articolo 39.

L'articolo 39 che era proposto dalla Commissione della Camera dei deputati era così concepito:

« Art. 39. I Municipi delle città capoluoghi di provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede li 20 mila abitanti, potranno, con regolamenti approvati per decreto reale, obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

« Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a lire 250. »

L'ufficio centrale propone questa modificazione:

« Art. 39. I comuni capoluoghi di provincia e quelli la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti potranno, nei regolamenti di polizia urbana, obbligare i proprietari delle case a tenerne illuminati gli atrii aperti nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti. »

Vede il Senato che il divario tra il progetto del Ministero e quello formulato dall'ufficio centrale consiste in ciò che, a tenore del progetto del Ministero, si vorrebbe dare ai comuni la facoltà di obbligare i proprietari a tenere un portinaio e ad illuminare le scale e gli atrii, invece che a termini del progetto dell'ufficio centrale questa facoltà si vorrebbe limitarla ad obbligare i proprietari a tenere illuminati gli atrii, escluso così il diritto nei Municipi d'obbligarli a tenere un portinaio e ad illuminare le scale.

Il divario è sicuramente assai grave; ma parmi tuttavia che siccome non trattasi di un obbligo che si possa imporre immediatamente, ma di una semplice facoltà concessa ai comuni, che per essere attuata richiederebbe ancora la sanzione di un decreto reale, io dichiaro che, senza fallo, il Governo andrebbe molto a rilente nel consentire all'uso di tale facoltà, qualora potesse credere che fossero per risultarne i pregiudizi e gli inconvenienti temuti dall'ufficio centrale.

Il Governo non potrebbe mai assecondare le istanze dei Municipi a valersi della facoltà che la legge loro concede, salvo quando si trattasse di ovviare a reali inconvenienti, a certi pericoli.

Oltre di che questa disposizione non può essere che temporaria, perchè non tarderà a venire in discussione la legge sull'ordinamento dei comuni, già presentata alla Camera dei deputati, ed è all'occasione di quella legge che si potrà opportunamente trattare la questione se i Municipi debbano o non avere il diritto di imporre ai proprietari delle case l'obbligazione in discorso. In quella nuova legge si tratterà propriamente delle facoltà onde converrà investire i comuni e si potrà conseguentemente rivedere la disposizione di che si tratta e rimettere in campo la questione. Il Senato avrà allora tutto l'agio di far prevalere quei principii che stimerà i più razionali.

Ma frattanto, attesa la dichiarazione che io non ho difficoltà di fare, e l'impegno che assumo di non aderire ad innovazioni, salvochè vi fossero assolutamente degli inconvenienti da temere, parmi che il Senato potrebbe approvare per ora l'articolo anzidetto.

Vengo all'articolo 51.

**CALZI DELLA LOGGIA.** (*Interrompendo*) Io aveva già chiesto la parola sull'articolo 39.

**RATTAZZI,** *reggente il dicastero dell'interno.* Mi permetta.

La sola diversità che esiste tra il progetto del Ministero e quello dell'ufficio centrale sta in ciò, che coll'articolo 51 del progetto del Ministero si darebbe al Governo la facoltà di aumentare lo stipendio fino ad una data somma dei comandanti, dei brigadieri, dei sotto-brigadieri e delle guardie, ed invece il progetto, ossia l'emendamento dell'ufficio centrale sarebbe di ridurre in ragione di lire 100 lo stipendio ai comandanti, di ridurre anche di lire 100 quello ai brigadieri e dei sotto-brigadieri, e lo stesso dicasi dello stipendio delle guardie.

Se il progetto del Ministero attribuisse un diritto assoluto, se determinasse in modo fisso ed invariabile lo stipendio dei comandanti, dei brigadieri, dei sotto-brigadieri e delle guardie, sicuramente potrebbero accettarsi piuttosto un sistema che l'altro; ma il progetto ministeriale non fa che stabilire un *maximum*: trattasi di una facoltà che si verrebbe a concedere al Governo di recare gli stipendi sino a quella data somma.

Ora se il Governo, aderendo al desiderio espresso dall'ufficio centrale, dichiarasse di non avere difficoltà di limitare lo stipendio sino al *maximum* proposto dall'ufficio centrale, io credo che siffatta dichiarazione risponderebbe ugualmente al desiderio del lodato ufficio, perocchè è indubitato che, assunto l'impegno di non valersi della facoltà contenuta nel progetto, salvochè entro certi limiti, il Governo si troverebbe non solo moralmente, ma anche legalmente a ciò vincolato.

A fronte di questa dichiarazione, io spero che l'ufficio centrale non vorrà ulteriormente insistere.

La difficoltà più grave, sulla quale non vi sarebbe modo di venire a transazione, si è quella che riguarda le spese ed il modo di ripartirle.

Il Ministero propone che le spese delle guardie debbano ricadere per metà a carico dello Stato, e che l'altra metà venga ripartita fra i comuni capoluoghi di provincia.

Invece l'ufficio centrale propone che tale spesa debba essere per un terzo a carico dei comuni capoluoghi di provincia e per due terzi a carico dello Stato.

Qui veramente io non potrei assumere l'impegno di fare altrimenti di ciò che è contenuto nel progetto di legge, perchè se la legge stabilisce una tale proporzione, è forza che il Governo vi si conformi.

Parmi tuttavia che in questa parte il progetto del Ministero sia realmente più giusto.

Il maggior vantaggio che si possa ricavare dalle guardie di sicurezza pubblica si risente dalle città, ove esse guardie prestano il loro servizio.

L'ufficio centrale diceva che tali guardie non prestano l'opera loro alla polizia municipale; e questo è vero, perchè vi sono altre guardie alle quali trovasi affidato simile incarico; ma non è tuttavia men vero che le guardie di sicurezza pubblica hanno precipuamente l'incarico di vegliare alla sicurezza ed alla difesa delle persone abitanti in quella data città e delle loro sostanze. Ed a mio credere sarebbe una somma ingiustizia se tutte queste spese dovessero cadere a carico dello Stato.

Per qual ragione difatti i capoluoghi, le città, i Municipi dove queste guardie non prestano opera alcuna, dovrebbero concorrere in tale spesa della quale altri prova esclusivamente il beneficio?

Le guardie campestri prestano in certo modo un servizio uguale a quello delle guardie di sicurezza pubblica perchè sono destinate alla tutela delle sostanze di coloro che vivono nei borghi, nelle città che non sono capoluoghi di provincia.

Ora le guardie di sicurezza pubblica che fanno il loro servizio in una data città, se non tutelano i frutti territoriali, provvedono certamente alla sicurezza dei capitali, dei mobili spettanti agli abitanti di essa; e quindi è naturale che la stessa città concorra, se non in tutto, almeno in egual parte che lo Stato, al mantenimento di esse; ed il farla concorrere solo per un terzo sarebbe, secondo me, una violazione di quel principio di giustizia che dobbiamo altamente apprezzare, e pel quale tutti debbono concorrere nelle spese in proporzione del vantaggio che ne ritraggono. Altrimenti operando, si verrebbe ad obbligare coloro che dimorano fuori dei capoluoghi di provincia a concorrere nella spesa di un servizio che punto non li riguarda.

Si disse ancora che le guardie di sicurezza pubblica possono talvolta ricevere un incarico straordinario, ed essere destinate a prestare un servizio fuori della città ove trovansi stabilite.

Io penso che difficilmente avvenga che una guardia di sicurezza pubblica sia distolta dalla città ove dimora per essere temporariamente mandata altrove; ma ciò avvenendo, si tratterebbe di un incarico straordinario del quale non si debbe di regola far caso, relativamente al riparto delle spese, e sarebbe tuttavia giusto che lo Stato, concorrendo per un terzo al pagamento di tali guardie, potesse giovare in date circostanze dell'opera loro in vantaggio generale dello Stato.

In questa parte adunque mi opporrei risolutamente alla accettazione dell'emendamento.

Viene ora l'articolo 54.

Il Governo propone che possa essere stabilita a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di lire 5 mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che, nel corso del semestre, si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio, e per regolare condotta; invece l'ufficio centrale vorrebbe la soppressione di quest'articolo, osservando che possono essere destinate per premio quelle retribuzioni che le guardie di sicurezza pubblica percepiscono quando prestano servizio ai teatri od a qualche altro pubblico divertimento.

Veramente io non credo che l'utile che possono ricavare dal servizio straordinario che prestano nelle circostanze

anzidette sia di tale entità da poter servire alla distribuzione di premi e valere di eccitamento al loro zelo; ma, in questa parte ancora, io desidero di soddisfare al voto espresso dall'ufficio centrale, e non incontro difficoltà nel dichiarare che il regolamento non farà cenno alcuno della facoltà che la legge attribuisce al Governo.

Se così piace all'ufficio centrale ed al Senato, il Governo non uscirà dal suo diritto, e lascerà che non abbiano luogo le divisate ritenzioni.

Viene in fine l'ultimo articolo che il Governo propone:

« Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal regolamento delli 17 ottobre 1822 per i carabinieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

« Un decreto reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo e della sua organizzazione.

« Per decreto reale si regoleranno parimenti le ritenenze e le pensioni. »

Invece l'ufficio centrale propone:

« Art. 55. Le guardie di sicurezza pubblica verranno assoggettate all'osservanza di un regolamento di disciplina, nel quale saranno determinati i loro obblighi e le pene disciplinari da infliggersi loro dai propri superiori in caso di trasgressione o mancanza.

« Questo regolamento sarà approvato e reso esecutivo con un decreto reale. »

La diversità si è che, secondo il progetto del Ministero, il regolamento si estenderebbe non solo alle regole di disciplina, ma ben anco alle penalità sancite nel regolamento delli 17 ottobre 1822, invece che l'ufficio centrale vorrebbe che il regolamento si limitasse alle discipline; ma avverta il Senato che nello stesso articolo 55 si propone che nel decreto reale si possano stabilire tutte le modificazioni necessarie, nulla ostando perciò che, ammesso anche il progetto del Governo, come venne presentato, il regolamento si riduca semplicemente alla prescrizione degli obblighi delle guardie e delle pene disciplinari, sì e come avrebbe formulato l'ufficio centrale.

Ed a questo riguardo dichiaro ugualmente che il regolamento sarà limitato a quelle tali disposizioni che vengono suggerite dall'ufficio centrale; l'impegno che io assumo parmi che possa, anche da questo lato, tranquillare il Senato, occorrendo qui la stessa ragione che il progetto non impone al Governo un obbligo positivo, ma gli concede una semplice facoltà della quale può discretamente far uso a suo arbitrio; ed alla quale può conseguentemente rinunciare senza venir meno per ciò agli impegni a cui trovasi vincolato dalla legge.

Così stando le cose, parmi che la diversità che corre tra il progetto ministeriale e gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale, non sia tale che debba rimandarsi il progetto all'altra Camera, e prego il Senato a volerlo approvare come fu presentato, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero.

**PRESIDENTE.** Ha chiesta la parola il senatore Galli, ma credo che voglia parlare sopra un solo articolo.

**GALLI.** Sull'articolo 39.

**PRESIDENTE.** Allora sarebbe più conveniente che io gli concedessi la parola venendo all'articolo 39. Frattanto il relatore dell'ufficio centrale potrà spiegare il suo pensiero sulle osservazioni del Ministero.

La parola è al relatore.

**DI SAN MARTINO, relatore.** L'ufficio centrale sin dal primo momento in cui intraprese l'esame di questa legge, fu animato dagli stessi sentimenti che animarono il ministro dell'interno nel discorso che fece al Senato.

Anche l'ufficio centrale cercò con tutti i possibili mezzi di evitare che questo progetto dovesse subire una seconda discussione nell'altro ramo del Parlamento, e certo avrebbe ciò fatto se non avesse creduto suo imperioso dovere di presentare alcune osservazioni.

Riconosciuta la necessità di alcune osservazioni e l'impossibilità quindi di evitare una seconda discussione, l'ufficio allora procedette anche alla proposta di quelle modificazioni di minor conto, che diversamente avrebbe trascurate, nell'intendimento appunto che una legge di tanta importanza e tanto desiderata da tutto il paese potesse entrare in esecuzione senza mettere verun tempo in mezzo.

L'osservazione più importante che occorre all'ufficio è quella appunto dell'articolo 55 che riguarda l'applicazione delle disposizioni di disciplina, penalità e foro alle guardie di pubblica sicurezza.

L'ufficio considerò esso medesimo se il Ministero avrebbe potuto con quel decreto reale, il quale, giusta la legge stessa, ha facoltà di stabilire modificazioni alle disposizioni tanto di disciplina, che di penalità e di foro, se, dico, con quel decreto reale avesse potuto combinare le cose in modo da non introdurre una giurisdizione nuova, giurisdizione appunto che ha fermato l'attenzione dell'ufficio centrale, ma non gli è parso possibile.

Infatti questa legge determinerebbe in modo perentorio che le disposizioni di foro e di penalità saranno applicate alle guardie di sicurezza pubblica; permette poi al Ministero di fare delle modificazioni, ma queste non possono escludere che tanto le leggi del foro quanto quelle della penalità siano applicate; saranno applicate o con modificazioni o in diverso modo, ma intanto le guardie di sicurezza pubblica verranno soggettate al Consiglio di guerra, non potranno essere giudicate da altri che dal giudice costituito dal Codice penale militare, come Codice del foro militare.

Questa è la difficoltà la più importante agli occhi dell'ufficio centrale, perchè racchiudente un principio quasi costituzionale, in quanto che, sebbene lo Statuto conservi la giurisdizione militare per i delitti puramente commessi da militari, tuttavia se si venisse ad estendere l'istessa giurisdizione (che resta giurisdizione ordinaria anche nello Stato) a persone non militari, non vedo quale sarebbe il criterio, quale la norma che si potrebbe poi stabilire come punto fisso, onde la stessa giurisdizione militare non fosse applicata a qualsiasi cittadino.

È cosa troppo rilevante che non si distolgano i cittadini dai loro giudici naturali, perchè l'ufficio abbia creduto in ciò di poter cedere alla brama immensa che avrebbe avuto di non fare opposizioni.

La guardia di sicurezza pubblica non è militare, è costituita in modo anche che non potrebbe essere dichiarata tale convenientemente; il capo effettivo delle guardie di sicurezza è un ufficiale civile, i capi che hanno grado militare sono capi interamente subalterni; non è possibile quindi considerarsi come possa esistere in questo corpo la stessa ragione di disciplina, gli stessi propositi che hanno mosso il Codice militare ad introdurre le loro disposizioni speciali.

Primieramente qui non sarebbe possibile fare i Consigli

di guerra reggimentali; dovrebbero sempre ricorrere ai Consigli divisionali, e non potrebbesi anche, io credo, molto facilmente conseguire che questo modo di giustizia procedesse regolarmente per la difficoltà che si incontrerebbe negli stessi membri componenti i giudici militari ad intervenire ai giudizi, in cui non si trattasse dell'applicazione della legge a veri e proprii militari.

L'ufficio centrale ha quindi avvisato che fosse questo un ostacolo insuperabile.

Altra osservazione su cui l'ufficio riconobbe di non poter transigere è quella relativa ai portinai.

Sebbene il Ministero sicuramente fosse per procedere nell'approvazione dei regolamenti dei Municipi con somma prudenza, e l'ufficio centrale avesse tutta la fiducia che il medesimo nulla trascurerebbe per ciò fare, tuttavia dal momento che la legge investiva i comuni capoluoghi di provincia di un diritto, quello cioè di presentare questi regolamenti di approvazione, parve all'ufficio centrale che imponesse pure l'obbligo al Ministero di secondare la loro domanda, fuorchè vi fossero considerazioni affatto eccezionali che potessero ostare all'accoglimento della proposta.

Le considerazioni che, secondo il criterio dell'ufficio centrale, debbono ostare in via ordinaria a questo accoglimento, sono considerazioni generali che dovevano essere presenti a chi ha fatto la legge, e che quindi non potevano essere invocate per contestare l'approvazione quando la legge fosse una volta approvata dai due rami del potere legislativo.

L'ufficio centrale teme a buon diritto che questa manutenzione dei portinai riesca di nessun effetto, se non le si dà, coi regolamenti che sarebbero a farsi, un'importanza la quale porterebbe la spesa a carico degli interessati ad una gravissima entità.

Già ho notato nella relazione come, a parer suo, i portinai non possano rendere un servizio effettivo se non sono alloggiati presso la porta, obbligati a star il giorno e la notte di guardia, ed essi soli in possesso della chiave che apre la casa, perchè senza di ciò e quando ogni inquilino possa ad ogni ora, sia di notte o di giorno entrare in casa senza controllo, l'istituzione del portinaio è quasi, ripeto, di nessun effetto.

L'ufficio quindi non ha creduto che convenisse ammettere l'innovazione, massime che, a suo giudizio, produrrebbe una spesa la quale non può cadere che sugli inquilini, ed aggraverebbe la condizione loro già aggravata dagli aumenti dei fitti non in Torino soltanto, ma in tutte le principali città di provincia.

Nelle altre disposizioni l'ufficio centrale sarebbe facilmente venuto a transazione col ministro dell'interno, tanto più che egli aveva mostrato quell'istessa condiscendenza di cui fa oggi prova in faccia al Senato, e che l'ufficio ha piena fiducia nelle parole del signor ministro dell'interno, e si può esser certi che avrebbe proceduto all'applicazione della legge con tutta la prudenza possibile.

L'ufficio centrale non crede d'insistere fortemente per la adozione della sua proposta, piuttosto che per quella del Ministero; esso ha compiuto soltanto al suo dovere presentando quelle obiezioni che nella sua coscienza si credeva obbligato di fare.

Adesso, per organo mio, si rimette a quello che il Senato sarà per determinare.

**PRESIDENTE.** Provoco il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

(Il Senato chiude la discussione generale.)

(Gli articoli dal 1° al 18° inclusivi sono approvati senza osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789-794.)

« Art. 19. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pene di polizia.

« Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

« I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici o con multa estensibile a lire cento.

« Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

**CRISTIANI.** Nella supposizione che si approvi qualche modificazione al progetto, avrei l'intenzione di proporne una relativamente a quest'articolo; siccome per altro la subordinerei solo alla circostanza che si approvi qualche modificazione, così prego il Senato di soprassedere all'approvazione di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Si chiede la sospensione di quest'articolo finchè si vegga qual sia la sorte degli altri emendamenti che sono proposti o che potranno anche proporsi.

Pongo ai voti la sospensione dell'articolo 19.

(Il Senato approva la sospensione.)

(Gli articoli dal 20° al 35° inclusivi sono approvati senza osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 790, 794.)

« Art. 36. Le consegne delle persone, cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti, saranno osservate, anche per quanto lo riguarda, da chi tiene pensione o persone a dozzina, od affitta camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede. »

**DI CASTAGNETO.** Io vorrei solamente domandare una spiegazione che mi pare utile all'intelligenza di quest'articolo e degli articoli precedenti.

L'articolo 33 parla delle città che sono capoluoghi di provincia, quando l'articolo 34 non fa più questa distinzione; desidererei sapere se le consegne si devono anche, come crederei utile, eseguire nei comuni minori, o se quest'articolo 34 e seguenti si riferiscono solamente, come l'articolo 33, alle città capoluoghi di provincia, o che hanno una popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno.** Il capo non è intitolato: *Disposizioni che regolano le città capoluoghi di provincia*; parla in genere delle consegne delle persone. Dunque se si volesse restringerne l'applicazione alle città capoluoghi di provincia si dovrebbe dichiararlo espressamente. Credo però che l'articolo applicabile al capoluogo di provincia sia il 33° e non questo.

**DI CASTAGNETO.** Sono molto contento di queste spiegazioni, massime perchè credo che in molte circostanze sia utile che il sindaco sia informato di chi viene a prender stanza nel paese.

**CRISTIANI.** Mi pare che la risposta, per quanto si riferisce all'articolo 33, non si applichi semplicemente alle città capoluoghi di provincia, ma si estenda anche a quelle città che hanno una popolazione eccedente i 10 mila abitanti.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 36 ora letto, si levi. (È approvato.)

« Art. 37. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari di costruzioni muratorie dovranno entro un mese dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente

dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

« Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 38. I contravventori agli articoli 34, 35, 36 e 37 saranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici, ed in caso di recidiva con quella di lire venti a cinquanta. »

(È approvato.)

« Art. 39. I Municipi delle città capoluoghi di provincia, e di quelle altre la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti, potranno, con regolamenti approvati per decreto reale, obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

« Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a lire 250. »

Il senatore Galli ha la parola.

**GALLI.** Il signor relatore ha già fatto quegli appunti che io volevo in gran parte fare a questo progetto del Ministero; tuttavia farò ancora qualche osservazione, ed è che a me sembra che il progetto ministeriale imponga un peso troppo grave ai proprietari ed una spesa gravissima pel pagamento e mantenimento del portinaio e per l'illuminazione sotto l'atrio e per le scale.

Generalmente le case danno dalle 5 alle 6 mila lire di rendita; mettiamo 6 mila lire e vediamo: si prelevi il quinto per farne la rendita netta; questa sarà di 4800, dalla qual somma si tolgano ancora 480 lire d'imposta e la rendita sarà ridotta a lire 4320.

Ora se un proprietario di casa è obbligato a privarsi di una camera vicino alla porta pel portinaio, camera che ha un valore locativo di 150 lire al minimo, e un valore molto maggiore se è una bottega, ed in certe vie deve pagare 10, 12, 15 lire al mese al portinaio, che non meno se ne richieggono perchè compia tutti gli obblighi imposti dal progetto, egli avrebbe a suo carico altre lire 150, e così sarebbero già 800 lire.

Di più, vi sono due o tre lumi, uno dei quali sotto l'atrio, più quelli che esigono le varie conformazioni delle scale, cioè altri due o tre; quindi avremo una nuova spesa di 100 e più lire.

Si vede adunque che sono 450 lire che questa legge fa facoltà al comune d'imporre, e che raddoppia l'imposta per il proprietario.

Domando quindi se non sia un peso infinitamente troppo grave che si vuole imporre.

Che poi l'istituzione dei portinai sia una cosa molto utile, tanto per proprietario quanto per gli inquilini, è cosa sicurissima: io gli ho visti aumentare; altre volte erano pochissimi ed erano solo le grandi case che ne avevano.

Nelle case ordinarie vi era ben uno che chiudeva ed apriva la porta, ma generalmente un portinaio fisso non c'era. Da quell'epoca in poi, come dissi, si sono aumentati moltissimo ed aumenteranno ancora perchè in ciò i proprietari vi trovano il loro interesse, essendo ben noto che, quando una casa è pulita e ben disposta, gl'inquilini si presentano e pagano un fitto maggiore. Dunque bisogna sperare che quest'uso prenderà radice ogni giorno più, e che i portinai diventeranno comuni in tutte le case;

ma frattanto non si può imporre al proprietario l'obbligo di questa spesa gravissima, che, lo ripeto, raddoppia l'imposta. Nè vedo come un Consiglio municipale abbia l'autorità di raddoppiare l'imposta; ed è per tutte queste osservazioni che io voterò contrariamente al progetto ministeriale, e mi atterrò all'articolo dell'ufficio centrale che ha modificato e limitato le spese dei proprietari al mantenimento dei lumi, facendo astrazione dall'obbligo del portinaio.

**MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno.** Io non entrerò nel merito del progetto, se sia più conveniente che si lasci o non si lasci la facoltà d'imporre l'obbligo di tenere un portinaio. Le dichiarazioni che ho fatte al Senato fanno conoscere che io non sono così partigiano di questa disposizione, che non fu in origine proposta dal Ministero, ma che fu introdotta nel progetto dalla Camera elettiva, e venne accolta ad una maggioranza di 2 o di 3 voti.

Io non credo che la questione debba essere collocata su questo terreno, poichè ho dichiarato io stesso ciò che me ne sembrasse; ma doversi piuttosto considerare se la dichiarazione che per me si fece, che cioè il Ministero andrà certamente molto a rilente e con grandissima precauzione prima di sottoporre alla firma reale un regolamento il quale sancisca simili obbligazioni, debba aver forza sufficiente per indurre il Senato all'approvazione dell'articolo. Se si trattasse d'una disposizione legislativa che non dovesse più venire sottoposta al Parlamento io convergo coll'ufficio centrale che non vi sarebbe sufficiente ragione per aderire alla mia dichiarazione, la quale potrebbe perdere ogni effetto col cangiamento del ministro; ma trattasi d'una disposizione che, come dissi, dovrà di necessità rimettersi in questione quando si tratterà della legge sull'ordinamento dei comuni, che non potrà ritardare più di uno o due anni.

In questo sì breve intervallo di tempo è assai difficile che i Municipi vogliano servirsi della facoltà che viene loro riservata dalla legge, ed è più difficile ancora che il Governo voglia concederne l'uso.

Io sottopongo queste osservazioni al Senato, avuto rispetto alla difficoltà grandissima di ottenere la definitiva sanzione di questa legge se si adottassero nuove modificazioni.

**DI POLLONE.** Era mio intendimento di parlare su quest'articolo nel senso dell'ufficio centrale, perchè io lo credo gravissimo, stando al disposto della legge ministeriale, ed ora sono tanto più incoraggiato in questo divisamento dalla dichiarazione del signor ministro, il quale dichiara francamente, colla solita sua lealtà, non essere grande partigiano di questa disposizione, e soggiunge di più che non fu adottata che ad una piccola maggioranza in un altro recinto, e ciò perchè? Perchè la disposizione che contiene è gravissima, ed io la ritengo sommamente lesiva del sacro diritto di proprietà.

Io credo che non possa lasciarsi in balia dei comuni di stabilire nei regolamenti ad essi demandati la facoltà di ledere e grandemente il diritto sacrosanto di proprietà, oltre che possono venirne inspiegabili anomalie.

Diffatti accadrà che in un comune il Municipio proponga di stabilire un'illuminazione in tutte le scale e stabilire portinai alle case; in un altro Municipio, dove la proprietà sarà in maggioranza nei Consigli, si stabilirà un sistema contrario, ciò che produrrebbe vera e deplorabile anomalie.

Il legislatore deve cercare di antivenire le difficoltà onde si soddisfi egualmente da tutti i cittadini al prescritto dalla legge.

Non entrero in minuti particolari; ma dall'ispezione che ognuno di noi può fare delle vie della capitale, vediamo che molte case, per l'attuale loro costruzione, non sono suscettibili di avere un portinaio senza un grave sacrificio; si esamini la via di Doragrossa, quella di Porta Nuova e molte altre, e di leggieri si vedrà come senza sacrificio, talvolta di una delle botteghe attigue alla porta d'ingresso, non è possibile di stabilire un portinaio; quindi sarà un sacrificio di rilevanza che può arrivare in certi casi a 1500 o 2000 lire all'anno, che nessun proprietario può essere astretto di fare.

D'altronde poi si presentano tante altre questioni a cui l'articolo in discussione non provvede; vi sono delle case che hanno due, tre e persino quattro porte: si dovranno stabilire tre o quattro portinai? La legge non ci franca da questo; mi si risponderà che si andrà guardinghi dall'esecuzione delle cose troppo gravose; ma quando il Municipio stabilisse in massima che questa disposizione debba essere eseguita, bisogna che lo sia anche con sacrificio grave, poichè non suppongo che si voglia ammettere che si faranno regolamenti per non essere eseguiti, ed in ultima analisi, come diceva il relatore dell'ufficio centrale, questo sacrificio verrà a cadere a carico degli inquilini.

Io prendo la cifra del preopinante: il padrone di una casa, per esempio, ricava il reddito da essa di lire 6000: quando avesse a sacrificarne un quarto od un quinto naturalmente non vorrà sopportarlo e lo ripartirà sopra gli inquilini; ma la condizione degli inquilini è già sufficientemente dura in questa città, epperò non l'aggraviamo. Però considerando che il ministro faceva presente che questa legge deve necessariamente essere riformata fra un anno, io non avrei difficoltà, per non ritardarne l'applicazione, di darvi il mio voto favorevole quando egli credesse di prendere l'esplicito impegno al cospetto del Senato di non approvare alcun regolamento di un Municipio qualunque quando vi fosse inchiusa la disposizione di questo articolo. Senza questa dichiarazione esplicita io non potrei darvi il mio assenso.

Mi arresto per non dilungarmi, e non faccio cenno degli altri inconvenienti che possono derivare da questo infelice articolo di cui conosciamo la storia del suo concepimento. Senza questa dichiarazione esplicita io ritengo che gli inconvenienti che possono prevedersi sieno tali che mi condurrebbero senza esitanza a votarvi contro; perciò sospendo la mia risoluzione fino a quando il signor ministro avrà preso quest'impegno; se favorevole, darò un voto di fiducia al Ministero; in caso contrario, respingerò l'articolo.

**ALFIERI.** Io non prenderei la parola in questa discussione se non avessi creduto di osservare che nell'opinione dell'ufficio centrale viene fatta differenza tra i due capi che si comprendono in quest'articolo medesimo.

Infatti, per quanto si è detto dall'onorevole signor relatore, parrebbe che, mentre egli fa gran caso dell'aggravio che potrebbe venirne a risultare ai proprietari degli stabilimenti da un regolamento il quale prescrivere perentoriamente la tenuta di un portinaio, e l'obbligo d'illuminare le scale della casa, egli più particolarmente, se non erro, insiste sul capo del portinaio, mentre io credo che l'altro riguardante l'illuminazione delle scale sia almeno altrettanto grave, non solamente considerato sotto il rapporto

della spesa che è a carico del proprietario o degli inquilini, secondo che la facilità di trovare alloggi sarà più o men grande, ma in quanto che si viene a stabilire un principio che non sarei in nessun caso per ammettere, ed è che le scale siano una continuazione della via pubblica, e che per conseguenza la polizia abbia diritto di intromettersi a suo piacimento, come lo farà se deve constatare le contravvenzioni al regolamento stesso.

Noi sappiamo con quante cautele proceda la legge quando si tratta di preservare la vita e gli averi dei cittadini: la giustizia non si adopera che con riserve stabilite nei Codici; invece quando si tratterà di constatare che la scala è bene o male illuminata, sarà lecito a qualunque impiegato di polizia, e forse qualche volta ve ne saranno degli indiscreti, d'introdursi nella mia casa.

Io credo che il Senato debba pensarvi sopra più volte prima di accettare questo principio: io son poco disposto ad accrescere le difficoltà che possono farsi per assicurare il buon reggimento della polizia nello Stato con ritardare la sanzione della legge, ma desidererei almeno che, per quanto è possibile, il sentimento del Senato su questo proposito fosse esplicito; poichè mi pare veramente che adottando l'articolo senza nessuna spiegazione, come sta nella legge, noi lasciamo stabilire un principio, dal quale, in quanto a me, non potrei essere guidato a dare il voto alla legge.

**DI SAN MARTINO, relatore.** L'ufficio centrale, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno all'esordire di questa discussione, ha preso in faccia al Senato un'attitudine, direi, di semi-opposizione solamente, in quanto che, mentre apprezzava tutta l'importanza delle dichiarazioni del ministro, non intendeva sicuramente recedere dal suo sentimento, ma credette che potesse essere piuttosto riservato al Senato che ad esso lui di decidere se si avesse da tener conto o non di queste dichiarazioni.

Egli è perciò che, rispondendo ad alcune delle osservazioni del ministro, io mi son tenuto quanto più sobrio ho potuto onde non aggravare con eccessive osservazioni una condizione di cose che pareva all'ufficio fosse già fatta per attirare a sé le meditazioni del Senato.

Ora, chiamato dall'onorevole senatore Alfieri a dichiarare esplicitamente l'opinione dell'ufficio centrale riguardo all'illuminazione delle scale, io non esito a riconoscere che questa pare pur gravissima all'ufficio, in quanto che le scale, secondo i principii della giurisprudenza, sono piuttosto appartenenti all'interno dell'edificio, sono piuttosto cosa riservata interamente al dominio privato del proprietario della casa, anzichè attinente alla cosa pubblica.

Già in altra occasione quest'opinione fu manifestata da valenti giureconsulti, e l'ufficio centrale avrebbe creduto mancare al suo dovere se avesse tralasciato di ciò notare al Senato.

Ma dopo aver accennate le principali osservazioni fatte pare che più non incomba all'ufficio centrale il debito d'insistere particolarmente a spiegare tutta l'importanza che esso ha attribuito alle sue osservazioni, perchè piglierebbe quell'attitudine di opposizione assoluta che esso non vuol prendere.

Io quindi mi riferisco alla relazione scritta che il Senato ha innanzi agli occhi, nella quale è manifestamente giudicata tutta l'importanza che l'ufficio ha attribuito ai vari articoli della legge.

**RATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno.** Mi pare che veramente l'ufficio centrale abbia fatto eziandio

senno delle scale; ma esso però avrebbe semplicemente proposto di concedere la facoltà ai Municipi di obbligare i proprietari delle case a tenere illuminati gli atrii, e così il voto dell'ufficio centrale sarebbe assolutamente contrario all'obbligo che vorrebbe imporre ai proprietari d'illuminare le scale.

Ora la dichiarazione che per me venne fatta è perfettamente conforme al voto dell'ufficio centrale.

Dirò una parola all'onorevole senatore Di Pollone, il quale invita il Ministero ad assumere l'impegno di non approvare per qualche tempo alcuno di questi regolamenti.

Io posso assumerlo per me; ma sicuramente non potrei assumere obbligazioni maggiori; assumo adunque, quanto a me, l'impegno, e spero che non saranno mai ecceduti i limiti di quanto è nei voti dell'ufficio centrale, a cui parmi consenta il Senato.

**DE FORNARI.** Giacchè si manifesta un'opinione così generale, e per parte degli onorevoli preopinanti e per adesione dell'istesso ufficio centrale, mi pare non sia da dubitare che, o per questa sola ragione, o per altre simili egualmente potenti, si dovesse rimandare il progetto alla Camera elettiva, la quale, persuasa da opinioni che si manifestano così validamente e così opportunamente, e così autorevolmente, sarebbe facile ad annuire alla soppressione di quest'articolo così gravoso, e non porterebbe gravi ritardi all'approvazione della legge.

Per conseguenza proporrei che fosse messa ai voti la soppressione di quest'articolo o di quella parte dell'articolo a cui si fa opposizione.

**DI POLLONE.** Domando nuovamente la parola per dichiarare che io avrei avuto assolutamente piena fiducia nelle parole del ministro dell'interno quando avesse parlato a nome del Ministero, dichiarando che questo non proporrebbe alla sanzione del Re un decreto d'approvazione di uno di questi regolamenti.

Ma mi pare che il signor ministro non abbia preso quest'impegno esplicito, ed allora ne viene la conseguenza di non poter ammettere quest'articolo.

Io faceva appunto l'osservazione fattasi dal conte De Fornari preopinante, che rigettando quest'articolo, il quale non intacca menomamente il complesso delle disposizioni contenute nella legge, la Camera elettiva sicuramente potrà con tutta facilità dare un voto che non tarderà più oltre di sette od otto giorni l'esecuzione di questo progetto.

Io non vedrei allora come il Senato possa consentire ad un atto lesivo della proprietà, e di una sì grande importanza per le conseguenze che può trarre con sé, e mi riassumo dicendo che, quanto a me, con molto rincrescimento sarò contrario all'articolo.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Il senatore Di Pollone non ha inteso bene la dichiarazione fatta dal mio collega, dal ministro dell'interno.

Il ministro ha parlato non tanto in nome proprio, quanto in nome di tutto il Ministero. Solamente ha fatto avvertire che, siccome i ministri non sono eterni, perciò non possono rispondere che per quanto dura la loro vita ministeriale; del resto ha preso impegno anche a nome di tutto il Ministero, ed io confermo quanto ha detto in questo senso.

**SCLOPIS.** Prendo la parola solamente per chiarirmi di certi modi di avvisi che intendono introdursi in questo recinto.

Non intendo bene quale sia l'opinione dell'ufficio cen-

trale, il quale dice che non vuol fare opposizione e che sta in osservazione.

Io credo che, quando preghiamo i nostri colleghi di volerci dare un preavviso sopra una materia proposta, noi intendiamo che i nostri commissari ci favoriscano il loro sentimento espresso e schietto. E questo è sicuramente l'intento principale di quella parte del regolamento nostro, ed anche dello Statuto, la quale stabilisce che nessun progetto di legge possa essere discusso se non è previamente elaborato da un ufficio ossia da una Giunta.

Non intendo poi come la parola *opposizione* possa venire a collocarsi in un preavviso dell'ufficio centrale.

L'opposizione è naturale quando vi è diversità di parere; ma non è quella che si chiama *opposizione* parlamentare, cioè opposizione di sistema. Dunque bramerei di sapere se l'ufficio centrale intende di sostenere il suo emendamento ovvero di abbandonarlo; altrimenti con queste *semature* temo che molte volte andremo confusi nella deliberazione dei partiti che si propongono in Senato.

Lo stesso dirò della dichiarazione emessa dal banco ministeriale.

Io riverisco quanto si possa l'opinione dei ministri, ma l'opinione dei ministri non può essere che un'opinione privata quando non è tradotta in un atto legislativo; per conseguenza non può accoppiarsi alla legge, come avevo l'onore di dire ieri l'altro, e non può farsene conto fuori che per una specie di dichiarazione personale, che poi io credo è non solamente subordinata all'esistenza delle stesse persone nel Ministero, ma all'esistenza altresì delle medesime circostanze. Perocchè sarebbe duro che un ministro, che per cortesia, od anche per sfuggire così la lunghezza di una discussione, avesse acconsentito a quanto in quel momento gli pareva vero, dovesse poi essere la vittima, dirò, delle ultime conseguenze della sua adesione.

Per conseguenza io credo che quando si tratta di far leggi bisogna farle nel loro modo proprio e naturale bisogna che l'avviso dell'ufficio centrale sia un avviso definitivo, mutabile, secondo che anche le circostanze potranno suggerirlo; ma il rimettersi, come si usava dire nella nostra curia, intieramente alla saviezza del magistrato, vale a dire sottrarsi alla responsabilità di un parere collettivo, mi pare che sia almeno difforme dalle nostre abitudini fin qui tenute.

E così pure io penso che le dichiarazioni del Ministero possono avere un grandissimo peso quando si tratta di un atto immediato.

Un ministro può dichiarare che non metterà per 15 o 20 giorni una legge in esecuzione, ma che un ministro prenda un impegno di non farlo per un lungo tempo, mi pare che sia un voler troppo presumere della potenza del tempo e degli uomini.

**RATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno.** Io prego l'onorevole senatore Sclopis di notare che la mia dichiarazione non deve essere disgiunta dall'altra che io aveva pur fatta, cioè che questo argomento dovrà di nuovo essere discusso dal Senato quando verrà in disamina la legge sull'ordinamento dei comuni.

Io per il primo ho detto che, se si trattasse di una legge perpetua, non si dovrebbe tener conto della mia dichiarazione, e che il Senato in questo caso avrebbe fatto assai meglio di adottare quelle disposizioni che avesse stimato le più convenienti; ma ho soggiunto che fra non molto dovrà essere presentata la detta legge sui comuni, e che in occasione della medesima ritornerà in campo la que-



stione se i comuni debbano o non avere così fatta facoltà. Vede dunque l'onorevole senatore Sclopis che la mia dichiarazione non è punto contraria alle norme che egli stesso indicava; epperò confermo la mia risposta.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Ringrazio il senatore Sclopis della lezione che ci ha voluto dare sul modo da tenersi dall'ufficio centrale; credo tuttavia, con suo permesso, di continuare ad attenermi come per il passato, così anche per l'avvenire, piuttosto al mio, che al suo modo di pensare.

Io ritengo che l'ufficio non ha rinunciato a nessuna delle sue convinzioni: esso ha espresso la sua opinione al Ministero: ha dichiarato al Senato che intende di applicare la legge appunto nel senso della convinzione dell'ufficio centrale, ma lasciava decidere al Senato, se una dichiarazione in questo senso fatta dal Ministero paia accettabile o no. Io su questo punto credo che l'ufficio ha fatto atto di riverenza e di ossequio verso il Senato rapportandosi al sentimento di lui; perchè sono cose che non si possono spiegare in modo che corrisponda al sentimento di tutti; sono cose in cui ciascuno porta la sua intima convinzione. L'ufficio centrale, partendo da questo punto, ebbe a guida i sentimenti di affezione che nutre verso il Ministero attuale e farà sempre ciò che potrà perchè esso rimanga lungo tempo al potere.

**SCLOPIS.** Ringrazio il signor conte di San Martino delle spiegazioni datemi; solamente lo prego di voler mutare una parola, vale a dire che io non domandava altro fuorchè uno schiarimento e non intesi mai di dare una lezione, perchè le lezioni io non le do, nè le ricevo; del resto lo schiarimento che mi ha dato ampiamente il conte di San Martino è che la definitiva proposta dell'ufficio centrale sta come era indicata nella relazione.

Quanto alle affezioni poi ciascuno ha le sue e sono onevolissime quelle del conte di San Martino.

Dunque io sono pienamente appagato.

**CATALDI.** Io ritengo che in sostanza non si debba sacrificare una ragione di giustizia ad una ragione di convenienza; se non è giusto, come io penso, che i proprietari delle case debbano essere obbligati a tenere i portinai, si debbe allora appoggiare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

**ALFIERI.** Io credo di far valere alcune osservazioni in appoggio alla proposta dell'emendamento fatto dall'ufficio centrale; non potrei per altro canto accordarmi coll'onorevole senatore Cataldi; imperciocchè io credo che i Municipi, ai quali è data dalla legge, che attualmente discutiamo, la facoltà di stabilire questi regolamenti mediante i quali i portinai diventerebbero obbligatori, abbiano di già la facoltà di obbligare i proprietari di case, i quali non hanno portinai, a tenere la loro porta chiusa; quindi non è una misura interamente nuova quella di cui si tratta in questo momento; essa è solamente per l'applicazione più o meno conveniente di ciò che anche attualmente si può fare e del grado in cui si può fare; io quindi penso che per questo verso non vi sarebbe la ragione di giustizia che inculcava l'onorevole senatore Cataldi, ma vi sia unicamente la ragione di convenienza.

**PRESIDENTE.** Per procedere ordinatamente debbo mettere ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale sull'articolo 39, giacchè non fu ritirato, tanto più che il senatore Galli facendole suo lo ripropose.

Esso è così concepito. (Vedi sopra.)

Domando all'ufficio centrale se intende conservare l'aline-

dell'articolo 39, oppure di supplire col suo emendamento a tutto il testo dell'articolo.

**DI SAN MARTINO, relatore.** L'articolo emendato dall'ufficio centrale è complessivo.

**BATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno.** (Interrompendo) Domando la parola.

Perdoni il Senato se insisto, ma il mio insistere procede dalla necessità assoluta di avere una legge di sicurezza pubblica della quale lo Stato andrebbe privo per tutto l'anno se si ammettesse una modificazione qualunque.

Pregherei adunque il signor presidente di voler mettere ai voti la questione pregiudiziale. Se il Senato avrà per sufficiente la dichiarazione del Ministero nei termini in cui venne fatta, voterà il progetto ministeriale come venne proposto; se non credesi la dichiarazione sufficiente voterà il progetto dell'ufficio centrale.

Messa puramente e semplicemente ai voti la proposta della Commissione è chiarissimo che essa verrà adottata, perchè mi pare che tutti sieno in essa consenzienti.

**PRESIDENTE.** Il Ministero propone che si sottoponga ai voti del Senato il conto che il Senato stesso vuol fare della dichiarazione da lui data, per la quale dichiarazione sparirebbero in gran parte tutti i timori, tutti gli inconvenienti che possono nascere dall'approvazione dell'articolo 39 che si discute.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Mi pare che il voto espresso dal signor ministro sarebbe perfettamente soddisfatto ponendo ai voti la proposta dell'ufficio centrale.

Chi desidera questa proposta si alzerà in suo favore, e chi desidera per contro l'articolo del Ministero si leverà per l'articolo del Ministero.

**PRESIDENTE.** In definitiva questo era lo stesso mio divisamento....

**BATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno** (Interrompendo). Allora sia bene spiegato.

**PRESIDENTE.....** giacchè quelli che hanno fiducia nella dichiarazione ministeriale si riserveranno a votare l'articolo del Ministero colla presa intelligenza che non sarà eseguito per qualche tempo.

Se il Ministero non ha osservazioni, io ripeterò l'invito al Senato di votare sulla proposta dell'ufficio centrale.

**CISARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Il Ministero sa benissimo che la regola ordinaria, con cui procedono il Senato e gli altri Parlamenti, è di porre in votazione anzi tutto l'emendamento, ed in tale occasione il Senato può pronunziarsi. Ma però farò osservare, che intanto aveva proposto il mio collega questo espediente, in quanto che l'ufficio centrale stesso, mosso dalla gravissima considerazione di trovarsi il Ministero già disarmato contro la gran turba di oziosi, di vagabondi e malviventi da tre mesi, e mosso pure dall'idea del pericolo in cui si troverebbe di rimanere disarmato per altri sei, aveva detto che si rimetteva su questo punto alla saviezza della Camera.

Del rimanente, dopo le spiegazioni date, il Senato è abbastanza illuminato per vedere quale conseguenza avrebbe l'adozione dell'emendamento dell'ufficio centrale. Quindi non si oppone il Ministero a che questa votazione segua nel modo tracciato nel regolamento.

**PRESIDENTE.** Io sono persuaso che il Senato non potrà disconoscere le conseguenze che potrebbero derivare dal rimando di questa legge ad un tempo indeterminato, così io....

**LAZARI.** Non credo che la Camera dei deputati si rifiuterà di dichiarare d'urgenza questa legge.

**MATTAZZI**, reggente il dicastero dell'interno. Non è il caso di rifiuto: è impossibilità materiale di poterla votare. Vi saranno ancora sei o sette sedute, parecchie leggi da votare ed è quindi impossibile ottenere di più.

**LAZARI**. I bilanci però da noi si fanno votare d'urgenza.

**PRESIDENTE**. Queste osservazioni essendo estranee al soggetto che ci occupa, ed il Senato conoscendo la proposizione dell'ufficio centrale, non mi resta perciò che a nuovamente porre ai voti l'emendamento proposto all'articolo 39 dallo stesso ufficio.

Chi approva l'articolo 39 dell'ufficio centrale, sorga.

(È rigettato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 39 del Ministero.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 40. La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 513 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le licenze per gli esercizi pubblici di cui nell'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell'autorità politica provinciale.

« In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà il disposto dagli articoli 25, 31 e 38 della presente legge.

« L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi per i quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza. »

(È approvato.)

« Art. 42. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sé, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'autorità locale di pubblica sicurezza che erdinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 43. Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito cogli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 44. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'autorità di pubblica sicurezza, ed in difetto dell'autorità politica locale.

« La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

« Le contravvenzioni a questo articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. »

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci. »

(È approvato.)

« Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrarie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai Municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge ed approvati con decreto reale.

« Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con pene di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni sarà punito cogli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

« I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 49. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Però, invece delle pene in quei regolamenti comminate, si applicheranno quelle stabilite dalla presente legge; e nei casi dalla medesima non preveduti, le pene di polizia stabilite dal Codice penale.

« Rimane pure in vigore per l'isola di Sardegna il disposto dell'articolo 5° del decreto reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in detta isola, in quanto non è altrimenti disposto dalla legge 15 aprile 1851. »

(È approvato.)

« Art. 50. I segretari dei magistrati, tribunali e giudici dovranno trasmettere all'autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assolutoria come di condanna passata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

« Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l'intimazione di dette sentenze. »

(È approvato.)

« Art. 51. La tabella annessa alla legge delli 11 luglio 1852 per quanto riguarda il personale delle guardie di pubblica sicurezza e le relative loro competenze, potrà essere modificata per decreto reale, senza però eccedere i limiti qui appresso indicati:

2 Comandanti a . . . . .	L. 1,600	L. 3,200
4 Brigadieri a . . . . .	> 1,200	> 4,800
44 Sotto-brigadieri a . . . . .	> 1,000	> 44,000
364 Guardie a . . . . .	> 840	> 305,760
Casermaggio per 418 a . . . . .	> 36	> 14,882

Totale . . . . L. 372,592

(È approvato.)

La Camera ha ben presente come il Ministero abbia dichiarato che egli non intende di giovare della disposizione di questo articolo ministeriale, che entro i limiti di *maximum* segnati dall'ufficio centrale.

Dopo queste spiegazioni io chieggo all'ufficio se non ha difficoltà che per abbreviare la votazione si metta ai voti l'articolo ministeriale.

**DI SAN MARTINO**, relatore. L'ufficio confidando nella dichiarazione del Ministero non fa difficoltà.

**PRESIDENTE**. Metto dunque ai voti l'articolo 51.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 52. La metà di tale somma sarà a carico del bilancio dello Stato, l'altra metà sarà ripartita fra i comuni capoluogo di provincia, in ragione del numero delle guardie e dei graduati addetti ai rispettivi uffizi di pubblica sicurezza.

« I Municipi dei comuni suddetti dovranno essere sentiti

circa il numero di guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza di accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito. »

Qui debbo far notare che è occorso un errore tipografico nella relazione dell'ufficio centrale.

A vece di dire *la metà* deve dire *i due terzi* di tale somma saranno ripartiti fra i comuni.

Nel testo ministeriale, che è quello che si pone in votazione, questo errore non esiste.

Chi approva l'articolo 52, si rizzi.

**DI CASTAGNETO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagneto.

**DI CASTAGNETO.** Prima che si voti l'articolo prego l'onorevole signor ministro a dire se questa disposizione possa venire ripetuta anche all'occasione della legge municipale.

L'onorevole signor ministro adduceva all'articolo 39 fra gli altri motivi che ne consigliavano l'ammissione, anche quello che trattandosi di imposte dei Municipi potesse essere il caso di rivedere poi questa disposizione all'occasione della legge municipale or ora presentata.

Qui io non contesto il diritto al Ministero di un'imposta a carico dei Municipi, solo faccio presente che questa disposizione mi pare scostarsi un poco dallo spirito che regge le nostre leggi municipali, le quali mettono per base essenziali il concorso dei comuni nel votare le loro spese.

Bramerei dunque sentire dal-signor ministro se sia suo intendimento che anche questa disposizione di massima debba essere riveduta all'epoca della legge che si dovrà discutere sull'ordinamento dei comuni.

**RATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno.** Veramente io non credo che questa disposizione debba venir discussa quando si tratterà della legge sulla organizzazione dei comuni. L'articolo 39 riguarda precisamente una facoltà che avranno i comuni, epperoid la sede più accomodata a tale disposizione sarà la legge sull'ordinamento comunale; ma qui non trattasi più di facoltà che si voglia concedere ai comuni, ma trattasi bensì di una legge che unicamente ha tratto alla sicurezza pubblica.

Del rimanente io credo che la difficoltà mossa dal senatore Castagneto non possa meritarsi gran deferenza. Egli dice che i comuni e le provincie debbono essere chiamati a stanziare da sé le spese a cui debbono sopporre; ma egli sa meglio di me che vi sono spese facoltative e ve ne sono delle obbligatorie, e questa appunto sarebbe una delle spese obbligatorie. La questione sta adunque nel vedere se realmente vi sia un principio di giustizia per il quale le città capoluogo di provincia, ove le guardie prestano il loro servizio, debbano concorrere in parte, cioè per la metà, al pagamento dello stipendio delle medesime.

A questo riguardo parmi di avere già bastevolmente dimostrato parlando nella discussione generale che, siccome il loro servizio risulta principalmente a vantaggio della stessa città, giustizia voglia che la spesa sia tra di essa e lo Stato ripartita.

**DI CASTAGNETO.** Era appunto una questione di principio che io aveva mossa al Ministero. Se si trattava di una disposizione che potesse ancora essere riveduta io non insisterei su questo argomento, nè io ho in mira di fermare il corso di questa legge.

Il ministro invoca un principio di giustizia. Io non vedo la cosa nell'istessa estensione che egli le attribuisce; capisco che possa essere nell'interesse di quei tali Municipi posti nella condizione a cui si accenna di godere del vantaggio

di una più ampia sorveglianza della polizia. Ma credo che tutti i cittadini anche appartenenti ad altri Municipi minori abbiano diritto ad uguale tutela: essi concorrono egualmente nel portare il peso delle imposte; ed è uno dei principali scopi dell'imposta la sicurezza delle proprietà e delle persone; ora, chi concorre negli oneri deve egualmente godere i benefici che dagli oneri si ottengono. Quindi, quando si vedesse che la pluralità dei cittadini dello Stato restasse difesa, parmi vi sarebbe allora una vera ingiustizia, a parer mio, a danno di quelli che dovessero sottostare ad altre spese ad essi particolari per ottenere gli stessi vantaggi dei primi. Questo almeno è il mio principio.

Posso errare, ma confesso che tutta la giustizia distributiva che si deve considerare, massime nella forma di governo in cui viviamo, non la trovo in questa disposizione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 52.

(È approvato.)

« Art. 53. Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni, ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 54. Potrà essere stabilito a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di lire 5 mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che nel corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio e per regolare condotta. »

L'ufficio centrale propose la soppressione di questo articolo.

Non essendo nei nostri usi parlamentari di votare la soppressione, io debbo porre ai voti l'articolo, notando però che il signor ministro ha già dato le spiegazioni che possono rendere appagato l'animo dei signori senatori.

Chi approva l'articolo 54, si levi.

(È approvato.)

« Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal regolamento dell'17 ottobre 1822 per li carabinieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

« Un decreto reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo e della sua organizzazione.

« Per decreto reale si regoleranno parimenti le ritenenze e le pensioni. »

Questo articolo, ultimo della legge, è quello sul quale le osservazioni fatte dall'ufficio centrale hanno avuto un carattere maggiore di gravità.....

**RATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno.** Domando la parola per fare una semplice osservazione a quelle che si è detto su questo articolo.

Io aveva detto che non aveva difficoltà di dichiarare che col decreto reale col quale si potranno stabilire le necessarie modificazioni a cui accenna l'articolo, si farà in guisa di ottenere l'intento a cui mira l'ufficio centrale.

Il relatore ha risposto che i termini coi quali l'articolo trovasi espresso non lascia tale facoltà al Ministero, poichè nell'articolo 55 si parla di *disposizioni di disciplina sancite dal regolamento 17 ottobre 1822*, quasi che col decreto reale si dovessero di necessità rinnovare quelle disposizioni, sia quanto alla disciplina che quanto alla penalità ed al foro sancite in esso regolamento.

Ma io credo che, combinandosi la prima parte dell'articolo col paragrafo successivo ove è detto che: « un decreto reale potrà stabilire le modificazioni necessarie alle dette disposizioni » si possa arguirne che è lasciata al ministro ampia facoltà, anche per ciò che riguarda le disposizioni relative alla penalità ed al foro, di adattarle alla natura ed alle speciali condizioni del servizio che presta questo corpo.

Ora, le ragioni che furono addotte dall'ufficio centrale conducono sicuramente a far riconoscere che sarebbe assai difficile e che malamente potrebbe conciliarsi coll'indole propria di questo corpo il volerlo sottoporre ad un foro militare. Perciò io credo che nulla impedisca che nella formazione del decreto reale siano tralasciate quelle disposizioni, le quali sono bensì contenute nel regolamento del 1822, ma che potrebbero sottoporre questo corpo al foro anzidetto.

**PRESIDENTE.** Non so se sia intenzione dell'ufficio centrale di mantenere la sua proposta.

**DI SAN MARTINO, relatore.** No! no! L'articolo ministeriale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo ministeriale, ultimo della legge.

(È approvato.)

Ora resta l'articolo 19, rimasto in sospenso in seguito alla mozione del senatore Cristiani.

Detto articolo è così concepito. (Vedi sopra)

Interrogo il senatore Cristiani se dopo l'esperimento fatto dell'approvazione intiera di tutto il testo della legge, egli intenda di insistere nell'emendamento che intendeva proporre.

**CRISTIANI.** Le modificazioni che mi proponeva di sottoporre erano subordinate alla circostanza che se ne fosse adottata qualcheduna; ma dacchè nessuna è stata adottata dal Senato, io non ho più nessuna modificazione a proporre.

(Entra in questo momento il presidente del Consiglio, ministro delle finanze.)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 19.

Chi lo approva, sorga in piedi.

(È approvato.)

Ora è compiuta la votazione particolare della legge.

**DI POLLONE (Interrupendo).** Dimando la parola.

Mi sono astenuto dal proporre un emendamento a questa legge precisamente per concorrere nel divisamento che si proponeva il ministro, ma non so trattenermi dall'esprimere un voto onde il Ministero voglia esaminare lo stato di anarchia che esiste in questa città in materia di affissione di scritti e stampati d'ogni genere che si applicano su tutti i monumenti, su tutte le case private. Il desiderio di tutti i miglioramenti ed abbellimenti che ogni proprietario avrà intenzione di fare, per questo motivo non si attuerà, quando rimanga il pericolo che ogni saltimbanco può deturparlo.

Nel tempo della dominazione francese vi erano luoghi specialmente destinati per le pubblicazioni. Io credo che si potrebbe imitar ciò che mi ricordo nei miei giovani anni di aver veduto operare senza inconvenienti e con molti vantaggi.

Poichè abbiamo la presenza del signor presidente del Consiglio, amante, e con ragione, degli usi inglesi, egli avrà rimarcato come a Londra basta ad ogni proprietario di scrivere sui muri della sua casa *no bills* perchè nessuno si permetta di affiggervi qualunque scritto.

Questa è la proibizione che avrei desiderato di vedere scritta nella legge e che raccomando non solo al buon gusto del signor ministro dell'interno, ma eziandio alla sua giu-

stizia; perchè in ultima analisi vi scorgo una manifesta violazione del diritto di proprietà a cui si deve porre rimedio.

**MATAZZI, reggente il dicastero dell'interno.** Quanto concerne le affissioni che si fanno sulle case è cosa che non concerne la sicurezza pubblica, ma piuttosto la polizia municipale. Il proprietario è in diritto di ciò impedire, egli è nel suo diritto, se non vuole che affiggano carte, di vietare ogni affissione; ma ciò appartiene alla polizia urbana, ed io credo che il Municipio non mancherà di dare le occorrenti disposizioni. Per ciò poi che ha tratto a' monumenti pubblici, io non credo che sia mai occorso questo inconveniente, non mi consta cioè che siansi affisse carte da rendere meno conveniente l'aspetto de' monumenti pubblici. Ma siccome ciò dipende, a mio avviso, dal Governo, io non mancherò di fare gli ordini opportuni per ovviare a simili inconvenienti.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI SASSARI E LE PROVINCE DI SASSARI E DI ALGHERO AD ECCEDERE IL LIMITE NORMALE DELL'IMPOSTA PER IL 1854.**

**PRESIDENTE.** Io propongo al Senato di voler, profittando della presente seduta, votare anche una legge che non può portare la menoma discussione, nè la minima perdita di tempo; cioè quella che approva la facoltà di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta per la divisione amministrativa di Sassari, e per le provincie di Sassari, e di Alghero.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 1529.)

Se non vi ha chi chieda la parola metto ai voti l'articolo così concepito:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro il limite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851, onde sopperire alle spese comuni e speciali alligate nel bilancio divisionale, portando fino a lire centotrenta mila quattrocento novant'una e centesimi sessantasei l'imposta della prima; fino a lire otto mila ottocentocinquanta due e centesimi settantadue quella della seconda; e fino a lire mille novecento novantacinque e centesimi novantadue quella della terza. »

(È approvato.)

Si passa contemporaneamente alla votazione per squittinio segreto di ambedue le leggi, per le quali sono preparate altre due urne. Le due urne dell'approvazione saranno in faccia al presidente e le due urne del controllo saranno sulla tavola dei segretari, così contemporaneamente si voteranno le due leggi, avvertendo che quella a destra è per la prima legge e quella a sinistra per la seconda.

Si procede allo squittinio delle due leggi.

Risultamento dello squittinio della legge di pubblica sicurezza.

Votanti	54
Voti favorevoli	42
Voti contrari	12

(Il Senato adotta.)

Risultamento del secondo squittinio della legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere nel 1854 il limite ordinario delle imposte.

Votanti . . . . . 54

Voti favorevoli . . . . . 51

Voti contrari . . . . . 3

(Il Senato adotta.)

I signori senatori sono convocati per martedì 27 corrente alle ore 2 pomeridiane; l'ordine del giorno porterà la discussione del progetto di legge sugli agenti di cambio e sensali.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.